

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5753 del 12/12/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. IN-ECOAMBIENTE S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Selo n. 14/16. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di recupero rifiuti non pericolosi in plastica sito nel Comune di Forlì, Via Selo n. 14/16
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5971 del 12/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno dodici DICEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. IN-ECOAMBIENTE S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Selo n. 14/16. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di recupero rifiuti non pericolosi in plastica sito nel Comune di Forlì, Via Selo n. 14/16

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Dato atto che:

- tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Forlì-Cesena è stata sottoscritta in data 02/05/2016 la *"Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative"* che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpae, tra le quali sono comprese le iscrizioni al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- con Deliberazione del Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena n. 19 del 05/06/2018, Prot. gen. n. 13877/2018, è stato deliberato il rinnovo della suddetta Convenzione e che con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae dell'Emilia Romagna n. DEL-2018-65 del 29/06/2018 è stato approvato, per un ulteriore anno e senza soluzione di continuità, il rinnovo delle convenzioni stipulate nel 2016 ai sensi dell'art. 15, comma 6 della L.R. n. 13/2015 per l'esercizio mediante Arpae delle funzioni attribuite in ma-

teria ambientale alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a) della Legge n. 56/2014;

- con Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1315 del 2 agosto 2018, la Regione Emilia-Romagna ha disposto il rinnovo per un ulteriore anno delle convenzioni sopraccitate, sottoscritte con Arpae e le Province;
- con Deliberazione del Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena n. 25 del 16/07/2019, Prot. gen. n. 16323/19, è stato deliberato il rinnovo della suddetta Convenzione;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- D.M. n. 350 del 21 luglio 1998;
- D.Lgs. n. 209 del 24 giugno 2003 e s.m.i.;
- D.Lgs. 14 Marzo 2014, n. 49;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 07/06/2019, acquisita al Prot. Com.le 52317 e da Arpae al PG/2019/96516 del 19/06/2019, da **IN-ECOAMBIENTE S.R.L.** nella persona di Bandini Rita, in qualità di legale rappresentante con sede legale in Comune di Forlì, Via Selo n. 14/16, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di recupero rifiuti non pericolosi in plastica sito nel Comune di Forlì, Via Selo n. 14/16, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- comunicazione operazioni recupero rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Dato atto che con Delibera n. 2181/2016 del 13/12/2016 la Giunta della Regione Emilia Romagna ha espresso parere positivo per la Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 9/99 e s.m.i., del progetto di realizzazione di un impianto per il recupero (R3-R13) di rifiuti non pericolosi in plastica con capacità massima di 5.240 t/anno (16,8 t/giorno) in Comune di Forlì, Via Selo n. 14/16 presentato da IN-ECOAMBIENTE S.r.l., nel rispetto di specifiche prescrizioni;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che con nota Prot. Com.le 61517 del 08/07/2019, acquisita da Arpae al PG/2019/107051, il SUAP del Comune di Forlì ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., così come integrata in data 12/07/2019 con Nota Prot. Com.le 63078 ed acquisita da Arpae al PG/2019/110484, con contestuale richiesta integrazioni;

Dato atto che in data 16/07/2019 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae al PG/2019/111994;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06: Rapporto istruttorio acquisito in data 30/09/2019;
- Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 05/11/2019;
- Nulla osta acustico art. 8 co. 6 L. 447/95: Atto Prot. Com.le 90412 del 11/10/2019, acquisito da Arpae al PG/2019/156674, a firma del Dirigente del Servizio Ambiente e protezione Civile del Comune di Forlì.

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'ALLEGATO A, nell'ALLEGATO B e nell'ALLEGATO C parti integranti e sostanziali del presente atto;

Considerato che dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena, effettuata in data 05/11/2019, la ditta IN-ECOAMBIENTE S.r.l. risulta iscritta in fase di aggiornamento alla White List ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M 18 aprile 2013;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **IN-ECOAMBIENTE S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti titoli abilitativi, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente atto:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., adottata con Delibera Dirigenziale del S.A.C. di Arpaè di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2016-4618 del 21/11/16, che costituisce l'Allegato 3 alla Delibera Regionale di VIA n. 2181/2016 del 13/12/2016;
- iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 152/06, adottata con Delibera Dirigenziale del S.A.C. di Arpaè di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2016-4618 del 21/11/16, che costituisce l'Allegato 2 alla sopracitata Delibera Regionale di VIA;
- nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 447/95 prot. Com.le 0097200 del 16/11/2016 acquisito all'allegato 4 sopracitata Delibera Regionale di VIA;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpaè, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Elmo Ricci, Luana Francisconi, Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **IN-ECOAMBIENTE** (C.F./P.IVA 03967080403) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Forlì, Via Selo n. 14/16, **per l'impianto di recupero rifiuti non pericolosi in plastica sito nel Comune di Forlì, Via Selo n. 14/16.**

2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;**
- **Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
- **Nulla osta acustico art. 8 co. 6 L. 447/95.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B** e nell'**ALLEGATO C**, parti integranti e sostanziali del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpaè, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale,

relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.

7. Di disporre la revoca dei titoli abilitativi vigenti indicati in premessa.

8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpaè è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Luana Francisconi, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpaè, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base della Delibera n. 2181/2016 del 13/12/2016 della Giunta della Regione Emilia Romagna, con la quale la stessa ha espresso parere positivo per la Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 9/99 e s.m.i., del progetto di realizzazione di un impianto per il recupero (R3-R13) di rifiuti non pericolosi in plastica con capacità massima di 5.240 t/anno (16,8 t/giorno), in quanto ambientalmente compatibile, a condizione che siano ottemperate le prescrizioni citate nel punto 3.C. del Rapporto Ambientale conclusivo della Conferenza di Servizi. L'Allegato 3 alla sopracitata Delibera Regionale di VIA costituisce l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività di recupero rifiuti non pericolosi in plastica ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., adottata con Delibera Dirigenziale del S.A.C. di Arpae di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2016-4618 del 21/11/16.

L'istanza di AUA in oggetto è inerente la comunicazione relativa alle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in particolare la Ditta chiede l'inserimento di un nuovo rifiuto codice 160119 derivante da attività di autodemolizione e da autoriparazione e dall'industria automobilistica, e per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la Ditta ha dichiarato il proseguimento senza modifiche.

Trattandosi di uno stabilimento già autorizzato alle emissioni in atmosfera non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera non ha ritenuto necessario richiedere una relazione tecnica istruttoria ad Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, in quanto non vi sono elementi differenti da valutare rispetto all'istruttoria svolta per il rilascio della precedente autorizzazione.

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera non ha ritenuto necessario richiedere al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL della Romagna – Sede di Forlì una valutazione sull'attività svolta dalla Ditta, in conformità con le disposizioni contenute nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Il Comune di Forlì coinvolto all'interno del procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 co. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha pertanto considerato opportuno rinnovare la precedente autorizzazione alle emissioni in atmosfera all'interno dell'AUA, riconfermando per l'attività di recupero rifiuti non pericolosi in plastica le condizioni e le prescrizioni dell'Allegato 3 alla sopracitata Delibera Regionale di VIA n. 2181/2016 del 13/12/2016.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata dalla Ditta per l'adozione della Delibera Dirigenziale

del S.A.C. di Arpae di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2016-4618 del 21/11/16, così come integrata dalla documentazione allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 07/06/2019 P.G.N. 52317, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di recupero rifiuti non pericolosi in plastica sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1 – IMPIANTO DI SELEZIONE E TRITURAZIONE DEL MATERIALE PLASTICO

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	9	mg/Nmc
Cloruro di vinile	4,5	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa *“Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011”*, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La Ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio della **emissione N. 1** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
4. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Premesso che:

- con Delibera n. 2181/2016 del 13.12.2016 la Giunta della Regione Emilia Romagna ha espresso parere positivo per la Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 9/99 e s.m.i., del progetto di realizzazione di un impianto per il recupero (R3-R13) di rifiuti non pericolosi in plastica con capacità massima di 5.240 t/anno (16,8 t/giorno) in Comune di Forlì (FC), Via Selo n. 14/16 presentato da IN-ECOAMBIENTE srl, nel rispetto di specifiche prescrizioni;
- l'Allegato 2 alla sopracitata Delibera Regionale di VIA costituisce l'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, adottata con Det-Amb-2016-4623 del 22.11.2016, avente validità fino al 13.12.2021;

Vista la domanda presentata da **"IN-ECOAMBIENTE S.r.l."**, con sede legale in Comune di Forlì (FC), Via Selo n. 14/16, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 07.06.2019, acquisita al protocollo di Arpa PG/2019/96516 del 19.06.2019, e successive modifiche e integrazioni, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di recupero rifiuti non pericolosi in plastica sito nel Comune di **Forlì (FC), Via Selo n. 14/16**, comprensiva della modifica all'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;

Evidenziato che dalla comunicazione in oggetto risulta l'intenzione di gestire un nuovo codice di rifiuti classificabili con codice EER 160119 "Plastica" appartenente alla tipologia 6.2 per cui la ditta risulta già iscritta, senza apportare ulteriori cambiamenti all'iscrizione vigente;

Dato atto che il codice suddetto rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/03;

Vista la nota PG n. 105448 del 04.07.2019, con cui l'Unità Pianificazione e Gestione Rifiuti ha chiesto al Servizio Territoriale di Arpa di effettuare la visita preventiva prevista dall'art. 216, comma 1 del D.Lgs. 152/06 ai sensi del D.Lgs. 209/03 presso l'impianto in oggetto;

Vista la relazione del Servizio Territoriale di Arpa acquisita al PG n. 123391 del 06.08.2019, relativo all'esito del sopralluogo preventivo previsto dall'art. 6, comma 5 del D.Lgs. 209/03 effettuato presso l'impianto in oggetto da cui non risultano difformità rispetto ai requisiti tecnici previsti dal D.Lgs. 209/03 in relazione alla tipologia di attività in oggetto;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.A.L. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Vista la nota PG n. 106716 dell'08.07.2019 con cui lo scrivente SAC, tra l'altro, ha chiesto al Comune di Forlì di verificare il rispetto dei requisiti previsti dall'Allegato 1, punto 1 "Ubicazione dell'impianto di trattamento" del D.Lgs. 209/03;

Dato atto che entro i termini del procedimento e comunque ad oggi non è pervenuto alcun riscontro da parte del Comune di Forlì alla suddetta richiesta;

Considerato che il punto 1.1.4 dell'allegato 1, punto 1 del D.Lgs. 209/03 prevede che nell'individuazione dei siti idonei alla localizzazione siano da privilegiare, tra l'altro, le aree per insediamenti industriali ed artigianali;

Preso atto che l'impianto in oggetto nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena è ubicato in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti, e che come riportato nel quadro di riferimento programmatico al capitolo 1 "Quadro di riferimento programmatico" del suddetto Rapporto sull'Impatto Ambientale ambientale, risulta in particolare che nel RUE vigente del Comune di Forlì, l'area ha destinazione produttiva, ed è classificata come Sottozona **D1.2 – Zone produttive di completamento**;

Ritenuto pertanto che l'ubicazione dell'impianto soddisfi i requisiti previsti dall'Allegato 1, punto 1 "Ubicazione dell'impianto di trattamento" del D.Lgs. 209/03, fatte salve eventuali diverse disposizioni di competenza del Comune di Forlì in materia urbanistico-edilizia a cui la scrivente Agenzia si riserva di adeguare il presente atto;

Evidenziato altresì che il nuovo codice inserito è costituito da plastica analogamente agli altri codici di rifiuti attualmente gestiti nell'impianto;

Preso atto dell'avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98;

Constatato, sulla base dell'istruttoria effettuata e del sopra citato sopralluogo effettuato dal Servizio Territoriale di Arpa, il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui al succitato D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., al D.Lgs. 209/03 per quanto applicabili all'impianto in oggetto;

Fatto salvo:

- quanto previsto dalla normativa antincendio;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
- specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del D.Lgs. 152/06, con particolare riferimento a quanto altro disposto nel provvedimento di VIA relativo all'impianto in oggetto.

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

Elaborato grafico acquisito al PG n. 111994 del 16.07.2019, denominato "Integrazione n. 14 Planimetria ciclo delle lavorazioni e attività", Rev. 0, datato 21.03.2016, scala 1:100, a firma di Ciani Stefania

PRESCRIZIONI:

- a) La ditta **IN-ECOAMBIENTE S.r.l.**, con sede legale in Comune di **Forlì – Via Selo n. 14/16**, **è iscritta** al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- b) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito in Comune di **Forlì – Via Selo n. 14/16**, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici EER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
6.1 - Rifiuti di plastica	020104, 150102, 170203, 200139, 191204	R3 - R13	30	4.000	4.000

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici EER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
6.2 - Sfridi, scarti, polveri, e rifiuti di materie plastiche	070213, 120105, 160306, 170203, 160119	R3 - R13	16	1.240	1.240

- c) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione rientra nella **classe 5** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21.07.98 n. 350.
- d) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98 come modificato e integrato dal D.M. 186/06, in conformità al D.Lgs. 209/03 per quanto applicabili all'impianto, e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- e) Entro il **30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati ad Arpae i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista l'istanza di procedimento AUA in oggetto contenente la documentazione denominata "Verifica di Impatto Acustico" datata 05/06/2019 a firma dei tecnici competenti in acustica C. Bandini – M. Montesi – S. Ciani – M. Benamati;

Considerato che:

- il Comune di Forlì ha rilasciato nulla-osta acustico ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 447/95 prot. Com.le 0097200 del 16/11/2016 acquisito all'allegato 4 della Delibera n. 2181/2016 del 13/12/2016 con cui la Giunta della Regione Emilia-Romagna ha espresso parere positivo per la Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 16 della L.R. 9/99;
- il nulla-osta acustico ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L.447/95 prot. Com.le 0097200 del 16/11/2016 prevedeva diverse prescrizioni riguardanti opere di contenimento/misure di mitigazione acustica, nonché rilievi fonometrici da effettuarsi in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA;
- dal documento di "Verifica di Impatto Acustico" risulta che, sulla base delle misure fonometriche effettuate, l'attività non determina durante il periodo diurno (periodo di attività) il superamento dei limiti assoluti di immissione e differenziali ex artt. 3 e 4 del DPCM 14/11/1997 e pertanto non è necessario prevedere l'attuazione di ulteriori opere di contenimento acustico;
- la modifica richiesta nell'ambito del procedimento in oggetto riguarda l'inserimento nel processo produttivo di un nuovo rifiuto (codice 160119) e non contempla l'inserimento di diverse e ulteriori sorgenti acustiche rispetto all'assetto di cui al nulla-osta Prot.Com.le 0097200 del 16/11/2016;

Visto il parere favorevole condizionato di Arpa – Sezione Territoriale di Forlì Sinadoc n. 23485/2019 del 04/10/19, acquisito al Prot. Com.le 88678 del 08/10/2019 comprendente anche le valutazioni in merito alla comunicazione inviata dal gestore della Ditta a seguito di segnalazione disagio acustico;

Atteso che si ritiene opportuno modificare/aggiornare il nulla-osta acustico Prot. Com.le 0097200 del 16/11/2016;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95;

PRESCRIZIONI:

1. L'impianto dovrà svolgere le sue attività esclusivamente nel periodo di riferimento diurno dalle (06.00-22.00);
2. dovranno essere mantenute in efficienza nel tempo le opere di contenimento/misure di mitigazione acustiche realizzate, consistenti in:
 - Sorgente S4 – Ventilatore: installato all'interno di un box fonoisolante e fonoassorbente tale da produrre in esterno un livello di pressione sonora non superiore a 70dB(A) ad 1,5 m e costituito da pannelli aventi caratteristiche di fonoisolamento R_w non inferiori a 34dB;
 - Camino di espulsione: silenziatore alla bocca di uscita del camino di espulsione (abbattimento acustico non inferiore a 10dB);
 - Sorgente S5 – Trituratore: pareti laterali e di copertura in pannello fonoassorbente (abbattimento acustico maggiore di 32 dB, abbattimento acustico totale maggiore di 20 dB)
 - portoni: livello di isolamento acustico superiore a 15 dB;
 - finestre: livello di isolamento acustico superiore a 15 dB;
3. i mezzi in sosta dovranno mantenere il motore spento durante le operazioni di carico e pesa;

4. l'attività dei macchinari trituratore (S5) e mulino (S6) dovrà avvenire esclusivamente con portoni e finestre chiusi;
5. divieto di svolgere attività rumorose o di utilizzare utensili, strumenti rumorosi, ovvero sorgenti acustiche diverse rispetto all'assetto previsto e autorizzato che si richiama di seguito:
- a) "S1" Movimentazioni effettuate con l'ausilio di carrello elevatore all'interno dei locali di stoccaggio, nelle posizioni deputate per le operazioni di carico e scarico, in funzione per una durata media di 4 ore/giorno nel solo periodo diurno;
 - b) "S2" Transito automezzi in esterno, su aree cortilive di pertinenza del sito, in funzione per una durata media di 3 ore/giorno, nel solo periodo diurno;
 - c) "S3" sosta automezzi per operazioni di pesatura, in esterno su piazzola di sosta per pesatura; i mezzi sostano sulla pesa a ponte per un periodo medio stimabile in 20 minuti consecutivi, a motore spento;
 - d) "S4" Impianto di aspirazione – ventilatore (Motore del ventilatore collocato in esterno – installazione a terra) dimensionato per una portata di 8000m³/h e presenta una potenza elettrica installata di 9 kW, con diametro del condotto circolare di 500 mm e altezza del camino 1 m sopra l'altezza di gronda;
 - e) "S5" trituratore: - Impianto di triturazione Pigozzo (Vecoplan VAZ 1100XL-K FF SP Kw 37 completo di tramoggia di carico e basamento), in funzione per una durata di 8 ore/giorno nel solo periodo diurno posto all'interno del capannone. In interno, nella linea di lavorazione (installazione a terra):
 - f) "S6" Mulino Meccanoplastica – In interno, nella linea di lavorazione installazione a terra.

AVVERTENZE:

- qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico da presentare agli enti competenti, volta a valutare tali modifiche ed attestare il rispetto dei limiti di legge
- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolpa dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpaе dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4370 del 06/08/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-5753 del 12/12/2019, intestata a IN-ECOAMBIENTE S.R.L. per l'impianto di recupero rifiuti non pericolosi in plastica sito nel Comune di Forlì, Via Selo n. 14/16
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4551 del 06/08/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno sei AGOSTO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-5753 del 12/12/2019, intestata a IN-ECOAMBIENTE S.R.L. per l'impianto di recupero rifiuti non pericolosi in plastica sito nel Comune di Forlì, Via Selo n. 14/16

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-5753 del 12/12/2019 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. IN-ECOAMBIENTE S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Selo n. 14/16. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di recupero rifiuti non pericolosi in plastica sito nel Comune di Forlì, Via Selo n. 14/16"*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 15/01/2020, come successivamente aggiornata;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende:

- all'Allegato A, l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'Allegato B, l'Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'Allegato C, il Nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 447/95.

Considerato che in data 14/03/2024 è stata presentata comunicazione di modifica non sostanziale, acquisita da Arpae al PG/2024/49608 del 14/03/2024, inerente l'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e l'impatto acustico.

Dato atto che con nota Arpae PG/2024/50615 del 15/03/2024 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/2013, finalizzato alla valutazione della modifica comunicata dalla Ditta;

Considerato che in data 03/04/2024, con nota Arpae PG/2024/61781, sono state richieste integrazioni;

Atteso che in data 31/05/2024, la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita da Arpae al PG/2024/101375;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 152/06: Rapporto istruttorio acquisito in data 12/07/2024;
- Nulla osta acustico: Nulla osta Prot. Com.le 93836 del 24/07/2024, acquisito al PG/2024/135803, ove viene proposta la sostituzione del vigente ALLEGATO C;

Dato atto che nel Rapporto Istruttorio "Rifiuti" è specificato in particolare quanto segue:

"(...) Vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata in data 14.03.2024 dalla Ditta IN-ECOAMBIENTE S.r.l., acquisita da Arpae al prot. n. PG/2024/49608 del 14.03.2024, per l'impianto sito nel Comune di Forlì (FC) – Via Selo n. 14-16, relativa a:

- *modifica all'impianto di trattamento dei rifiuti plastici: sostituzione di un nastro trasportatore esistente tra il macinatore e il mulino meccanico con uno nuovo completo di separatore magnetico ed inserimento di un nuovo macchinario per la selezione granulometrica;*
- *modifiche alle aree di stoccaggio rifiuti e deposito end of waste;*
- *conseguente revisione del lay-out dell'impianto;*

(...) Considerato che, in merito all'assoggettamento alla normativa di VIA e in particolare alle procedure di Valutazione Ambientale Preliminare ai sensi della L.R. 4/18 e del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e/o di Screening:

- sul progetto di realizzazione dell'impianto di rifiuti non pericolosi in plastica con capacità massima di 5.240 t/anno (16,8 t/giorno) in Comune di Forlì, Via Selo n. 14/16 presentato da **IN-ECOAMBIENTE S.r.l.**, in passato la Giunta della Regione Emilia Romagna aveva espresso parere positivo per la Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 9/99 e s.m.i., con Delibera n. 2181/2016 del 13.12.2016, nel rispetto di specifiche prescrizioni;
- in data 21.12.2023, le modifiche sopra indicate sono state assoggettate a Valutazione ambientale preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 9 bis del D.Lgs. 152/2006 relativamente al progetto di "Introduzione di una nuova linea di trattamento per selezione MPS";
- la Regione Emilia-Romagna, con nota acquisita al PG. Arpae n. 6578 del 15.01.2024, ha valutato che le modifiche proposte rientrino nella tipologia di cui all'art. 6, comma 9 bis del D.Lgs. 152/2006 e che le stesse non necessitino di essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) in ragione di presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi, dalla quale risulta inoltre quanto segue: "Resta impregiudicata la definizione dei dettagli tecnici delle modifiche presentate e le relative valutazioni specifiche delle fasi autorizzative da parte delle autorità competenti, nonché la valutazione circa la fattibilità – a seguito di presentazione da parte del proponente di specifico studio nell'ambito della modifica di AUA – di installazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, al fine di ridurre l'impatto generato dal consumo energetico."
- la Ditta IN-ECOAMBIENTE S.r.l. con nota PG/2024/101375 del 03.06.2024, ha presentato lo studio di fattibilità redatto dalla ditta incaricata inerente alla realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da 99,60 kWp da realizzare sul tetto dell'edificio sito in Comune di Forlì - Via Selo n. 14-16, contenente l'analisi dei costi e dei guadagni legati alla realizzazione dell'impianto, come indicato dalla Regione Emilia-Romagna nella comunicazione acquisita al PG. Arpae n. 6578 del 15.01.2024;
- la Ditta IN-ECOAMBIENTE S.r.l. con nota PG/2024/101375 del 03.06.2024 ha dichiarato che l'investimento per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico descritto nell'offerta contenuta nel suddetto studio di fattibilità è nettamente superiore al costo previsto per l'acquisto e l'installazione della macchina oggetto di modifica di AUA e quindi al momento non sostenibile, anche in ragione del ridotto incremento dei consumi elettrici previsti con la modifica richiesta, pertanto la Ditta si impegna a valutare nei prossimi 5 anni la realizzazione dell'impianto.

Presa visione di quanto presentato e dichiarato dalla ditta in merito alla fattibilità dell'impianto fotovoltaico, si evidenzia che la dichiarazione resa dalla ditta rispetto alla fattibilità e all'analisi costi benefici dell'impianto fotovoltaico stesso non risulta coerente in quanto è stato confuso l'impegno economico iniziale per la realizzazione dell'opera- con il guadagno finalizzato alla producibilità dell'impianto in 25 anni calcolato;

Considerata pertanto la necessità di richiedere alla ditta di inviare, entro 30 giorni dal rilascio dell'aggiornamento dell'autorizzazione, una dichiarazione riformulata che tenga conto degli effettivi costi previsti per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, nonché, se compatibile

economicamente per la Ditta, una eventuale nuova previsione della data entro la quale l'impianto verrà realizzato;

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra esposto, che la modifica proposta sia non sostanziale e che le modifiche previste non abbiano notevoli ripercussioni negative sull'ambiente;

Ritenuto inoltre che relativamente all'attività di recupero rifiuti di cui all'allegato B della determina dirigenziale DET-AMB-2019-5753 del 12.12.2019, trattasi di modifica non sostanziale, che comporta la necessità di aggiornare l'allegato stesso, modificando la planimetria di riferimento;

Preso atto dell'avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98;

Fatto salvo:

- quanto previsto in materia di normativa antincendio;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
- quanto previsto dalla normativa urbanistico-edilizia;

Visti:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- il D.M. 22 settembre 2020 n. 188;

Dato atto che il presente Allegato debba costituire aggiornamento del seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla ditta:

- Allegato B dell'AUA adottata con determinazione dirigenziale di Arpae SAC n. DET-AMB-2019-5753 del 12/12/2019;

Dato atto che tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Forlì-Cesena è stata sottoscritta in data 02.05.2016 la "Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative", con successivi rinnovi annuali, che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpae, tra le quali sono comprese le iscrizioni al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto pertanto che a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

(...) Si trasmette all'Unità "Autorizzazione Unica Ambientale e Autorizzazioni settoriali" la seguente proposta per quanto di competenza di questa Unità ai fini dell'aggiornamento dell'AUA vigente, da operare come modifica sostanziale del vigente Allegato B mediante sostituzione della planimetria di riferimento e inserendo inoltre al paragrafo "PRESCRIZIONI" dopo il punto e) quanto di seguito di riportato:

1. La **planimetria di riferimento** dell'allegato B dell'AUA vigente è sostituita dalla seguente:

- Elaborato grafico allegato alla documentazione acquisita al PG/2024/101375 del 03.06.2024, denominata "Planimetria gestione stoccaggi e macchinari - Scala 1:100", datata 30 maggio 2024, Rev. 1, a firma del tecnico incaricato.

2. Al paragrafo “**PRESCRIZIONI**” dell’allegato B dell’AUA vigente dopo il punto e), si inseriscono le seguenti precisazioni:

- f) si precisa che le verifiche analitiche di conformità alle norme UNI al fine di attestare la cessazione della qualifica del rifiuto dovranno essere svolte su ogni lotto in uscita in conformità a quanto previsto dalla norma UNI di riferimento per lo specifico materiale;
- g) in relazione al progetto di fattibilità dell'impianto da fonti rinnovabili presentato in adempimento a quanto richiesto dalla Regione Emilia-Romagna a seguito della Valutazione ambientale preliminare, tenendo conto dell'incongruenza evidenziata nelle premesse, il gestore, entro 30 giorni dal rilascio del presente aggiornamento dell'autorizzazione, dovrà presentare ad Arpae SAC di Forlì-Cesena una dichiarazione riformulata che tenga conto degli effettivi costi previsti per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, nonché, se compatibile economicamente per la Ditta, una eventuale nuova previsione della data entro la quale l'impianto verrà realizzato.”.

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-5753 del 12/12/2019 avente ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. IN-ECOAMBIENTE S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Selo n. 14/16. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di recupero rifiuti non pericolosi in plastica sito nel Comune di Forlì, Via Selo n. 14/16”, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 15/01/2020 **come sopra esposto**.

Viste:

- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l’incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di aggiornare, per le motivazioni in premessa citate, la **Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-5753 del 12/12/2019** avente ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. IN-ECOAMBIENTE S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Selo n. 14/16. Adozione

Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di recupero rifiuti non pericolosi in plastica sito nel Comune di Forlì, Via Selo n. 14/16", rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 15/01/2020, come segue:

- **l'Allegato B "Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.", viene modificato come segue:**

- La planimetria di riferimento è sostituita dalla seguente:
 - Elaborato grafico allegato alla documentazione acquisita al PG/2024/101375 del 03.06.2024, denominata "Planimetria gestione stoccaggi e macchinari - Scala 1:100", datata 30 maggio 2024, Rev. 1, a firma del tecnico incaricato.
- Al paragrafo "**PRESCRIZIONI**" dopo il punto e), si inseriscono le seguenti precisazioni:
 - f) si precisa che le verifiche analitiche di conformità alle norme UNI al fine di attestare la cessazione della qualifica del rifiuto dovranno essere svolte su ogni lotto in uscita in conformità a quanto previsto dalla norma UNI di riferimento per lo specifico materiale;
 - g) in relazione al progetto di fattibilità dell'impianto da fonti rinnovabili presentato in adempimento a quanto richiesto dalla Regione Emilia-Romagna a seguito della Valutazione ambientale preliminare, tenendo conto dell'incongruenza evidenziata nelle premesse, il gestore, **entro 30 giorni** dal rilascio del presente aggiornamento dell'autorizzazione, dovrà presentare ad Arpae SAC di Forlì-Cesena una dichiarazione riformulata che tenga conto degli effettivi costi previsti per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, nonché, se compatibile economicamente per la Ditta, una eventuale nuova previsione della data entro la quale l'impianto verrà realizzato."

- **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO C, con l'ALLEGATO C parte integrante e sostanziale del presente atto.**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-5753 del 12/12/2019;

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

5. Di dare atto che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-5753 del 12/12/2019 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per la notifica alla ditta richiedente, e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di

rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Tamara Mordenti

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta condizionato - art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto contenente la Valutazione di impatto acustico redatta dal TCA - Revisione 0 di Ottobre 2023 da cui si evince che:

- l'attività aziendale si svolge su due turni, esclusivamente in periodo diurno (06:00 alle 22:00);
 - non si rilevano modifiche nella classificazione acustica che interessano l'area: nello specifico la ditta ricade in "classe acustica V" (Area prevalentemente industriale) così come i recettori limitrofi (R1, R2, R3, R4) con limite assoluto di immissione di 70 dB(A) nel periodo diurno (periodo di attività della ditta);

il recettore R5 ricade in classe acustica IV, con limite di immissione assoluto, nel periodo diurno, pari a 65 dB(A);

- il contesto limitrofo non pare modificato: le principali sorgenti sonore della zona sono costituite dalla viabilità e dagli insediamenti produttivi/artigianali presenti;

- le principali sorgenti sonore dell'attività (stato di fatto) sono individuate in:

numero	Sorgente	Posizionamento	Periodo di funzionamento
S1	Nastro trasportatore	Interno stabile, lato est	06:00 – 22:00
S2	Trituratore Pigozzo est	Interno stabile	06:00 – 22:00
S3	Mulino Meccanoplastica	Interno stabile, lato est	06:00 – 22:00
S4	Movimentazione materiali mediante carrello elevatore	Interno stabile, interno capannone	06:00 – 22:00
S5	Impianto di aspirazione ed emissione aria in atmosfera	Esterno stabile, lato est	06:00 – 22:00
S6	Traffico indotto automezzi	Esterno stabile, lato sud-ovest	2 veicoli/giorno

- I principali recettori sono individuati nelle abitazioni immediatamente limitrofe all'area della ditta; i fabbricati distano dal capannone di In-Ecoambiente rispettivamente:

- R1 dista 40 m; (65 m da nuova sorgente)
- R2 confinante; (40 m da nuova sorgente)
- R3 dista 15 m; (95 m da nuova sorgente)

- R4 dista 10 m; (45 m da nuova sorgente)
- R5 dista 20 m; (25 m da nuova sorgente)
- R6 dista 40 m; (60 m da nuova sorgente)

- le modifiche richieste prevedono:

1. la sostituzione del nastro trasportatore che collega trituratore e mulino con un nuovo nastro con separatore magnetico (sorgente **indicata come S7**);
2. l'inserimento di una nuova linea di finitura a valle dei due macchinari esistenti, per separare la frazione metallica residua, la frazione fine del materiale plastico macinato e la frazione non metallica, al fine di ottenere materie prime di qualità migliore, perché maggiormente selezionate (sorgente **indicata come S8**);
3. La modifica del lay-out per l'inserimento della nuova linea di finitura e per una migliore gestione degli stoccaggi e della movimentazione all'interno del capannone.

- Il nuovo macchinario (S8) è costituito da:

- coclea di trasporto chiusa e flangiata che dal silo trasferisce il materiale plastico, in modo automatico, ad un canale vibrante;
- vaglio a canale vibrante che separa la frazione fine e provvede ad alimentare in modo costante ed uniforme una cernitrice magnetica;
- cernitrice magnetica che separa un'ulteriore frazione metallica ferrosa, scaricandola in maniera automatica in un container a terra;
- separatore a correnti parassite, per allontanare la frazione metallica non ferrosa, scaricando il materiale in un container a terra;
- coclea inclinata che trasferisce il materiale pulito in big bags, dotato di un sistema di bivia pneumatica, per il riempimento alternato di due big bags con sensori di livello troppo pieno.

- dai rilievi e sulla base dei dati tecnici forniti e delle valutazioni previsionali effettuate, emerge che l'attività, con l'attuazione della modifica richiesta, non determina il superamento del limite di immissione assoluto e differenziale presso i recettori limitrofi nel tempo di riferimento diurno (6.00-22.00)

Visto il nulla osta art. 8 co.6 L. 447/95 allegato C della determinazione Arpa e Sac n. DET-AMB-2019- 5753 del 12/12/2019 riportante le seguenti prescrizioni:

1. L'impianto dovrà svolgere le sue attività esclusivamente nel periodo di riferimento diurno dalle (06.00 – 22.00);
2. dovranno essere mantenute in efficienza nel tempo le opere di contenimento/misure di mitigazione acustiche realizzate, consistenti in:
 - Sorgente S4 – Ventilatore: installato all'interno di un box fonoisolante e fonoassorbente tale da produrre in esterno un livello di pressione sonora non superiore a 70 dB(A) ad 1,5 m e costituito da pannelli aventi caratteristiche di fonoisolamento R_w non inferiori a 34 dB;
 - Camino di espulsione: silenziatore alla bocca di uscita del camino di espulsione (abbattimento acustico non inferiore a 10 dB);
 - Sorgente S5 – Trituratore: pareti laterali e di copertura in pannello fonoassorbente (abbattimento acustico maggiore di 32 dB, abbattimento acustico totale maggiore di 20 dB);
 - portoni: livello di isolamento acustico superiore a 15 dB;
 - finestre: livello di isolamento acustico superiore a 15 dB;
3. i mezzi in sosta dovranno mantenere il motore spento durante le operazioni di carico e pesa;

4. l'attività dei macchinari trituratore (S5) e mulino (S6) dovrà avvenire esclusivamente con portoni e finestre chiusi;

5. divieto di svolgere attività rumorose o di utilizzare utensili, strumenti rumorosi, ovvero sorgenti acustiche diverse rispetto all'assetto previsto e autorizzato che si richiama di seguito:

a) "S1" Movimentazioni effettuate con l'ausilio di carrello elevatore all'interno dei locali di stoccaggio, nelle posizioni deputate per le operazioni di carico e scarico, in funzione per una durata media di 4 ore/giorno nel solo periodo diurno;

b) "S2" Transito automezzi in esterno, su aree cortilive di pertinenza del sito, in funzione per una durata media di 3 ore/giorno, nel solo periodo diurno;

c) "S3" sosta automezzi per operazioni di pesatura, in esterno su piazzola di sosta per pesatura; i mezzi sostano sulla pesa a ponte per un periodo medio stimabile in 20 minuti consecutivi, a motore spento;

d) "S4" Impianto di aspirazione - ventilatore (Motore del ventilatore collocato in esterno -installazione a terra) dimensionato per una portata di 8000 m³/h e presenta una potenza elettrica installata di 9 kW, con diametro del condotto circolare di 500mm e altezza del camino 1 m sopra l'altezza di gronda;

e) "S5": trituratore - Impianto di triturazione Pigozzo (Vecoplan VAZ 1100 XL-K FF SP Kw 37 completo di tramoggia di carico e basamento), in funzione per una durata di 8 ore/giorno nel solo periodo diurno posto all'interno del capannone. In interno, nella linea di lavorazione (installazione a terra);

f) "S6" Mulino Meccanoplastica - In interno, nella linea di lavorazione installazione a terra.

Visto il parere favorevole con prescrizioni di Arpaе – Sezione Territoriale di Forlì prot. n. 91807 del 18/07/2024;

Atteso che si ritiene opportuno aggiornare il nulla-osta acustico allegato C della determinazione Arpaе Sac n. DET-AMB-2019-5753 del 12/12/2019;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95;

PRESCRIZIONI

1. L'impianto dovrà svolgere le sue attività esclusivamente nel periodo di riferimento diurno dalle (06.00 – 22.00);

2. dovranno essere mantenute in efficienza nel tempo le opere di contenimento/misure di mitigazione acustiche realizzate, consistenti in:

- Sorgente S4 – Ventilatore: installato all'interno di un box fonoisolante e fonoassorbente tale da produrre in esterno un livello di pressione sonora non superiore a 70 dB(A) ad 1,5 m e costituito da pannelli aventi caratteristiche di fonoisolamento R_w non inferiori a 34 dB;
- Camino di espulsione: silenziatore alla bocca di uscita del camino di espulsione (abbattimento acustico non inferiore a 10 dB);
- Sorgente S5 – Trituratore: pareti laterali e di copertura in pannello fonoassorbente (abbattimento acustico maggiore di 32 dB, abbattimento acustico totale maggiore di 20 dB);
- portoni: livello di isolamento acustico superiore a 15 dB;
- finestre: livello di isolamento acustico superiore a 15 dB;

3. i mezzi in sosta dovranno mantenere il motore spento durante le operazioni di carico e pesa;

4. l'attività dei macchinari trituratore (S5) e mulino (S6) dovrà avvenire esclusivamente con portoni e finestre chiusi;
5. divieto di svolgere attività rumorose o di utilizzare utensili, strumenti rumorosi, ovvero sorgenti acustiche diverse rispetto all'assetto previsto e autorizzato che si richiama di seguito:
- a) "S1" Movimentazioni effettuate con l'ausilio di carrello elevatore all'interno dei locali di stoccaggio, nelle posizioni deputate per le operazioni di carico e scarico, in funzione per una durata media di 4 ore/giorno nel solo periodo diurno;
 - b) "S2" Transito automezzi in esterno, su aree cortilive di pertinenza del sito, in funzione per una durata media di 3 ore/giorno, nel solo periodo diurno;
 - c) "S3" sosta automezzi per operazioni di pesatura, in esterno su piazzola di sosta per pesatura; i mezzi sostano sulla pesa a ponte per un periodo medio stimabile in 20 minuti consecutivi, a motore spento;
 - d) "S4" Impianto di aspirazione - ventilatore (Motore del ventilatore collocato in esterno -installazione a terra) dimensionato per una portata di 8000 m³/h e presenta una potenza elettrica installata di 9 kW, con diametro del condotto circolare di 500mm e altezza del camino 1 m sopra l'altezza di gronda;
 - e) "S5": trituratore - Impianto di triturazione Pigozzo (Vecoplan VAZ 1100 XL-K FF SP Kw 37 completo di tramoggia di carico e basamento), in funzione per una durata di 8 ore/giorno nel solo periodo diurno posto all'interno del capannone. In interno, nella linea di lavorazione (installazione a terra);
 - f) "S6" Mulino Meccanoplastica - In interno, nella linea di lavorazione installazione a terra.
6. i nuovi impianti/linee installati dovranno avere requisiti acustici non superiori a quelli previsti dal TCA nella relazione presentata, ovvero la modifica del Nastro trasportatore e l'inserimento della nuova Linea separazione plastica, dovrà avvenire garantendo, nelle massime condizioni, rispettivamente livelli di pressione sonora non superiori a 85 dBA ad 1 metro;
7. il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e dei valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in qualsiasi condizione di esercizio.

Si avverte che:

- fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013, ogni modifica tesa a variare le condizioni autorizzate, che comporti un incremento della rumorosità, dovuta agli impianti/macchinari/apparati utilizzati, rispetto a quanto valutato e dichiarato dal TCA nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di una nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla D.G.R. 673/2004), da presentare preventivamente all'Autorità competente al fine di valutare tali modifiche e il rispetto dei limiti di legge, ovvero la necessità di aggiornare il Nulla-Osta acustico rilasciato
- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolpa dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di ArpaE dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.